



PROP 28249 / 2025

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA DURANTE LE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON VADA A LEDERE IL DIRITTO ALLA LIBERA CITTADINANZA E AL LIBERO COMMERCIO

il Consiglio Comunale,

PREMESSO CHE

- l'art. 32 della Costituzione, tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, reca "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, e ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;
- i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che: "1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto. 2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.";

CONSIDERATO CHE

- in occasione degli eventi sportivi, nel caso qui in esame ci si intende riferire a quanto accade in occasione degli incontri di calcio, taluni provvedimenti adottati dal Comune per impulso della Prefettura/Questura e/o i provvedimenti emanati direttamente dalla Prefettura hanno ad oggetto la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove

erogata da distributori automatici, di cui ne viene appunto temporaneamente (cioè per un periodo di alcune ore antecedenti, concomitanti e successive all'incontro) impedita la vendita;

TENUTO CONTO CHE

- può accadere, e avviene più frequentemente di quanto ci si possa immaginare, che nelle ore concomitanti con gli incontri calcistici le famiglie che si trovano a fare la spesa nei supermercati e negozi nelle vicinanze dei due principali stadi cittadini non possano concludere l'acquisto delle classiche casse d'acqua da 6 bottiglie: ciò avviene tenere conto che l'unica finalità dell'acquisto è l'approvvigionamento della dispensa familiare;
- è necessario inoltre considerare che ormai gli incontri calcistici si svolgono pressochè lungo l'intera settimana: abbiamo dunque incontri valevoli per il campionato nazionale che si svolgono in un arco temporale che va dal venerdì sera al lunedì sera, passando per il sabato pomeriggio, preserale o sera, la domenica all'ora di pranzo, dopopranzo, preserale e sera. Situazione non troppo differente avviene per gli incontri della coppa nazionale o delle coppe europee con incontri che si possono svolgere il martedì o il mercoledì o il giovedì in orario preserale o serale;

SEMBREREBBE QUASI ASSURDO SE NON FOSSE VERO CHE

- pur senza avere interesse per gli eventi calcistici, in occasione degli stessi molte cittadine e molti cittadini subiscono una compressione delle loro libertà costituzionali, motivate da ragioni di ordine pubblico, che li costringono a non poter acquistare acqua per fare fronte alle esigenze personali o familiari;
- non ci si può rifornire di acqua ma, ad esempio, si possono fare scorte di bottiglie (in vetro) di olio di oliva;
- l'olio d'oliva pare poco utile per placare la sete, molto oneroso e, se utilizzato per fini contrari all'ordine pubblico, incommensurabilmente più pericoloso delle pacifiche bottiglie di acqua;

SECONDO QUANTO DETTO APPARE ACCLARATO CHE

- risulta pressochè impossibile per una famiglia, per una coppia di anziani o per qualsiasi altra tipologia di cittadino/cittadina regolare i propri impegni al fine di organizzare il tempo da dedicare alla spesa in una fascia oraria che sia distante dagli incontri calcistici;
- non si può nemmeno tacere, in conseguenza di quanto sopra detto, il gravame di natura finanziaria, qualificabile come lucro cessante, in capo agli operatori del commercio;

INVITA

il Sindaco e la Giunta comunale a svolgere una propedeutica ricognizione interna ai propri uffici competenti per materia al fine di affrontare le successive interlocuzioni con la Prefettura e la Questura necessarie per giungere a una nuova organizzazione dei divieti di vendita e somministrazione delle bevande in concomitanza con gli eventi calcistici: nuova organizzazione tale da consentire a tutte le cittadine e i cittadini torinesi di poter acquistare confezioni di acqua minerale secondo le proprie necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio cittadino senza dover obbligatoriamente e preventivamente sincronizzare la propria vita con il calendario calcistico.

Torino, 24/09/2025

IL CONSIGLIERE

Firmato digitalmente da Enzo Liardo